



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FREQUENTATORI ESTERNI ALLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 1 - Definizioni

1. Le strutture universitarie che intendano ammettere presso le proprie sedi laureati o diplomati frequentatori per un periodo di studio e di ricerca e docenti in quiescenza, devono programmare, di norma annualmente, la propria disponibilità ad accogliere frequentatori e il numero dei soggetti ammissibili in relazione ai possibili spazi e alle attrezzature in dotazione.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati frequentatori esterni i seguenti soggetti:
 - A. coloro i quali frequentano l'Università al di fuori di un rapporto istituzionale, per svolgere attività di formazione;
 - B. coloro i quali frequentano l'Università per lo svolgimento di attività di ricerca o studio, nell'ambito di accordi stipulati dall'Ateneo con Enti Pubblici o Privati, fatta eccezione per le partecipazioni occasionali, in caso di convegni, seminari, riunioni scientifiche ed eventi organizzati dall'Ateneo;
 - C. docenti dell'Ateneo, in quiescenza, che frequentano l'Università per lo svolgimento di attività di ricerca.
 - D. ex studenti dell'Ateneo che frequentano le strutture dell'Università al fine di condurre attività inerenti all'oggetto sociale di spin-off di Ateneo, ai sensi del Regolamento per la creazione di spin-off dell'Università degli Studi di Milano (di seguito Regolamento).

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Coloro i quali intendano frequentare l'Università al di fuori di un rapporto istituzionale, per svolgere:
 - 1.1. attività di formazione:
 - ✓ devono presentare domanda al Direttore della struttura che intendono frequentare, corredata con il parere favorevole di un docente proponente;
 - ✓ devono riferirsi sempre al docente proponente, che nel caso di accettazione della domanda, diventa il “docente responsabile” delle attività scientifiche del frequentatore e garante del rispetto del presente regolamento;
 - ✓ hanno accesso ad una struttura universitaria al fine di acquisire esperienze e per migliorare la propria qualificazione professionale, per un periodo di sei mesi rinnovabili 2 volte (massimo 18 mesi) ovvero di un anno rinnovabile per una volta sola (massimo 2 anni);
 - ✓ sono tenuti a pagare la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile, nella misura e con le modalità previste dall'Ateneo;
 - ✓ devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria in caso di rischio chimico, biologico, fisico e da uso di apparecchiature munite di videoterminale, nonché da radiazioni ionizzanti.
 - 1.2. attività di ricerca o studio, nell'ambito di accordi stipulati dall'Ateneo con Enti Pubblici o Privati:
 - ✓ la loro frequenza deve essere prevista e regolata nell'Accordo, che ne illustra le motivazioni, e ratificata dal Consiglio della Struttura. In particolare, l'Accordo deve necessariamente indicare:
 - a) l'attività che verrà svolta nella struttura dipartimentale;
 - b) le modalità di frequenza e il periodo (di norma fino a 2 anni, salvo diversa durata, espressamente prevista dall'Accordo);
 - c) le modalità della copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile, e della sorveglianza sanitaria in caso di rischio chimico, biologico, fisico e da uso di apparecchiature munite di videoterminale, nonché da radiazioni ionizzanti. Gli eventuali costi sono a carico della controparte.
2. Docenti dell'Ateneo, in quiescenza, che intendono frequentare l'Università per lo svolgimento di attività di ricerca:



- ✓ devono presentare domanda al Direttore della struttura che intendono frequentare, corredandola con le motivazioni personali e individuando il gruppo di ricerca con cui collaborerà;
 - ✓ hanno accesso ad una struttura universitaria al fine di collaborare all'attività di ricerca, fino a un massimo di 3 anni, a decorrere dalla data di pensionamento. Qualora al termine del periodo permanga un'attività scientifica documentata (pubblicazioni), la scadenza può essere eccezionalmente prorogata, una sola volta, per un ulteriore biennio. Il termine non si applica ai docenti che rivestono la qualifica di professore emerito;
 - ✓ per i docenti emeriti, il Dipartimento può prevedere, in considerazione delle attività svolte all'interno della struttura ospitante, l'assegnazione temporanea di *utilities*, quali strumenti informatici e l'accesso da remoto alle risorse bibliotecarie.
 - ✓ sono tenuti a pagare la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile, nella misura e con le modalità previste dall'Ateneo e gli eventuali costi per la sorveglianza sanitaria;
3. Ex studenti dell'Ateneo, così come definiti dagli artt. 2 e 4 del Regolamento, che intendono frequentare le strutture dell'Università al fine di condurre attività inerenti all'oggetto sociale di spin-off di Ateneo:
- ✓ devono presentare - congiuntamente al docente di ruolo co-proponente della società spin off ai sensi ai sensi del Regolamento - domanda al Direttore della struttura che intendono frequentare, corredandola con la documentazione relativa al loro ruolo e/o incarichi per detta spin-off;
 - ✓ hanno accesso ad una struttura universitaria al fine di collaborare all'attività della spin off, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accreditamento come società spin off;
 - ✓ sono tenuti a pagare la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile, nella misura e con le modalità previste dall'Ateneo e gli eventuali costi per la sorveglianza sanitaria.

ART. 3 – Modalità di individuazione

1. Il Direttore di Dipartimento sottopone le richieste – relative alle quattro tipologie sopra elencate - all'esame del Consiglio di Dipartimento che sulla base delle domande pervenute, secondo regole proprie, ispirate comunque a criteri di trasparenza ed imparzialità, provvede a stilare un elenco o eventualmente una graduatoria degli ammissibili, nell'ambito della programmazione, approvata dal Dipartimento stesso. L'elenco dei frequentatori approvati viene così reso disponibile alla Direzione Responsabile per gli adempimenti di seguito indicati, prima dell'inizio di ogni singolo periodo di frequenza.
2. I frequentatori che hanno ottenuto l'autorizzazione alla frequenza, hanno l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la struttura che andranno a frequentare e ad attenersi alle direttive del docente responsabile.
3. Nei reparti clinici e nelle unità assistenziali a direzione universitaria, i frequentatori possono essere affidati anche al personale sanitario non universitario che fa parte del reparto od unità medesima, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo e dall'Azienda Ospedaliera per lo svolgimento delle attività universitarie presso le strutture sanitarie.
4. Durante il periodo di permanenza, l'Università provvede, attraverso la Direzione competente, ad attuare le necessarie misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria. Sulla base di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prima dell'avvio della frequenza, i frequentatori esposti ad agenti chimici, biologici, a radiazioni ionizzanti e ai rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminali, devono essere sottoposti a visita.

ART. 4 – Diritti e doveri

1. I frequentatori potranno iniziare la frequenza solo dopo essere stati autorizzati dalla struttura ospitante, aver pagato all'Ateneo il premio assicurativo e aver assolto agli obblighi previsti dal



precedente art. 3, comma 4. Ciascun soggetto può frequentare una sola struttura universitaria.

2. I frequentatori sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali vengono a conoscenza durante la frequenza.
3. Ai frequentatori viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, che devono esibire su richiesta. La presenza deve essere necessariamente rilevata dalle timbrature, per questioni strettamente di sicurezza. Nel caso in cui non venga rilevato un minimo di timbrature nel periodo richiesto di frequenza, senza un giustificato motivo, la stessa non potrà più essere rinnovata.
4. Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal frequentatore al docente responsabile e al Responsabile della struttura.
5. La frequenza può essere revocata al frequentatore in qualsiasi momento dal Responsabile della struttura ospitante, anche su proposta motivata del docente responsabile.
6. Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota assicurativa versata.
7. L'intervallo di tempo da prendere in considerazione, per il calcolo del periodo massimo di frequenza, previsto per i frequentatori di cui all'art.2 comma 1 e 2, è di 5 anni a decorrere dal primo giorno di autorizzazione alla frequenza.
8. I frequentatori possono avere degli spazi a disposizione, anche **in condivisione** con altro personale, nel rispetto degli Accordi stipulati tra l'Ateneo e gli Enti Pubblici e Privati interessati, ovvero secondo quanto stabilito **nella programmazione** del Dipartimento. Gli spazi devono essere necessariamente lasciati e liberati da eventuali materiali in uso, allo scadere del periodo di permanenza concesso dal Dipartimento/struttura universitaria, sia presso spazi ad essi assegnati sia presso spazi esterni concessi in uso - previo accordo - per il periodo di frequenza, presso le Aziende ospedaliere.

ART. 5 - Incompatibilità

1. L'attività svolta dal frequentatore, a titolo volontario e senza obblighi di orario, può prevedere una lettera di riconoscimento da parte del docente responsabile per le attività svolte presso la struttura dell'Ateneo. Non si configura inoltre alcun tipo di rapporto lavorativo o di collaborazione con l'Università.
2. Relativamente alla tipologia di frequentatori di cui al precedente art 2.3, le attività e gli accessi alle strutture saranno regolamentate negli accordi tra spin-off e Ateneo.
3. L'iscrizione come "Frequentatore" è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio presso la medesima Struttura universitaria.

ART. 6 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nel portale d'Ateneo.